

SCHEMA DI “CONVENZIONE

TRA REGIONE TOSCANA, _____ PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TRATTI ESISTENTI E IN FASE DI ULTIMAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO CICLOVIA DELL’ARNO-SENTIERO DELLA BONIFICA - TRATTO _____ PER L’ANNO 2023”

T R A

REGIONE TOSCANA rappresentata da _____ dirigente del Settore Trasporto Pubblico Locale Su Ferro e Marittimo - Mobilità Sostenibile

_____ in qualità di **Soggetto Capofila**, rappresentato da

_____ rappresentato da,

P R E M E S S O

CHE la Legge Regionale Toscana 6 giugno 2012, n. 27, “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”, come di recente integrata e modificata con la L.R.T. 29 aprile 2022, n. 13, dispone la creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonali, e, all'articolo 9, in merito alla gestione e manutenzione, recita:

“1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi ciclabili realizzati in attuazione dei piani di cui agli articoli 3 e 4, e la manutenzione dei percorsi e dei tracciati ciclabili preesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli accordi di programma che definiscono tracciati e percorsi che insistono sul territorio di più comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

1 bis. Comuni, province, Città metropolitana di Firenze, consorzi di bonifica e altri enti pubblici possono stipulare specifici accordi per l'esecuzione coordinata, da parte dei medesimi enti o consorzi che già svolgono attività di manutenzione nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionali nelle aree di competenza, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per ciascun tracciato o percorso ciclabile. Ai fini

dell'attuazione degli interventi, gli accordi di cui al periodo precedente individuano il soggetto che svolgerà la funzione di capofila. Nei casi di cui al comma 2 bis gli accordi sono stipulati previa adesione della Regione Toscana.

2. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la manutenzione straordinaria dei tracciati e dei percorsi ciclabili di cui al comma 1.

2 bis. Per i tracciati o percorsi ciclabili di interesse regionale, la Regione è autorizzata a concedere contributi per la manutenzione ordinaria, fino ad un massimo del novanta per cento dei costi complessivi, nel caso in cui gli accordi di cui al comma 1 bis coinvolgano, all'interno di una singola provincia, della Città metropolitana di Firenze o di un'unione di comuni, la totalità dei comuni interessati dal tracciato.

2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui ai commi 2 e 2 bis, nonché, nei casi di mancata o incompleta esecuzione dei lavori, di revoca e restituzione degli stessi.”

CHE, la medesima Legge, con riferimento agli aspetti finanziari, all'art. 11, recita:

“5 bis. A decorrere dall'anno 2022, per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2 bis, è autorizzata la spesa di euro 260.000,00 per il 2022 e di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024”;

CHE il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 12 febbraio 2014 in attuazione della Legge Regionale 4 novembre 2011 n. 55 e della Legge Regionale 6 giugno 2012 n. 27, individua il sistema ciclabile di scala regionale e, al suo interno, il Sistema Integrato Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica come intervento prioritario per la realizzazione e il rafforzamento della rete delle piste ciclabili di interesse regionale, definendo specifiche azioni per la sua realizzazione, con i relativi criteri di finanziamento;

CHE, con Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ sono stati individuati, ai fini dell'erogazione del contributo regionale per la manutenzione ordinaria delle ciclovie di interesse regionale per l'anno 2023, i tratti eligibili a finanziamento facenti parte del tracciato del "Sistema integrato della Ciclopista dell'Arno e Sentiero della bonifica", tra cui _____:

CHE la Regione Toscana, _____, in qualità di soggetto capofila, _____, hanno sottoscritto in data _____ una convenzione avente per oggetto la manutenzione dei tratti esistenti ed in via di completamento di rispettiva competenza, con riferimento al tratto _____, ricompreso tra quelli sopra individuati, del sistema integrato Ciclovia dell'Arno – Sentiero della Bonifica per il biennio 2018 – 19 e in data _____ una convenzione per il triennio 2020-2022;

CHE sono stati ultimati ulteriori tratti nei Comuni di _____;

CHE in attuazione del mandato ricevuto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ e secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 6 giugno 2012, n. 27, si ravvisa l'opportunità di stipulare una convenzione per il finanziamento degli interventi di manutenzione ordinaria per l'esercizio finanziario 2023 con riferimento al tratto _____;

CHE la convenzione rispetta le "Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017" approvate con Decisione di Giunta Regionale 16 del 25/03/2019.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La Regione Toscana, _____, in qualità di Soggetto Capofila, di seguito nominato Soggetto Capofila, _____, concordano i seguenti e rispettivi impegni per la manutenzione ordinaria dei tratti esistenti ed in fase di ultimazione del Sistema Ciclovia dell'Arno-Sentiero della Bonifica rientranti nei territori degli Enti sopra elencati con riferimento al tratto _____.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I Soggetti Sottoscrittori il presente atto e sopra dettagliati, si impegnano ad operare congiuntamente per la manutenzione ordinaria nell'anno 2023 dei tratti esistenti ed in fase di ultimazione del Sistema Ciclovía dell'Arno-Sentiero della Bonifica rientranti nei territori degli Enti sottoscrittori con riferimento al tratto _____, ricompreso tra quelli individuati con DGR n. _____ del _____.

La collaborazione tecnico-amministrativa e la condivisione delle scelte di intervento e di cofinanziamento, nel rispetto della Legge Regionale 6 giugno 2012 n. 27 e in coerenza con il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), riguarderanno la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria dei tratti attualmente esistenti ed in fase di ultimazione ricompresi nel tratto _____, come da documentazione allegata.

ART. 3 –COMPITI E IMPEGNI SPECIFICI

I Soggetti Sottoscrittori confermano l'individuazione in _____ del Soggetto Capofila con il mandato di coordinare la manutenzione dei tratti che risultano attualmente esistenti e in fase di ultimazione per l'anno 2023 del Sistema Ciclovía dell'Arno-Sentiero della Bonifica, con riferimento al tratto _____ individuato con DGR n. _____ del _____

L'estensione di tali tratti ciclabili nei territori degli Enti firmatari è pari a _____ km così ripartiti:

- Comune di _____ km _____, di cui:
 - km _____ su tratti in sede propria non asfaltata;
 - km _____ su tratti in sede propria asfaltata;
 - km _____ su tratti in sede promiscua;

.....

Gli interventi di manutenzione da realizzare con modalità e tempistiche coordinate, sono costituiti da:

- interventi sulla sede ciclabile, comprendenti fresature, livellamenti e ricariche della tipologia di pavimentazione esistente per la rimozione di ostacoli, avvallamenti, buche o fessurazioni dalla superficie della infrastruttura; da realizzare almeno una volta l'anno;
- interventi sulla vegetazione, comprendenti lo sfalcio e la potatura delle interferenze per mantenere la sede della ciclopista libera da vegetazione, da effettuarsi almeno tre volte all'anno, nonché tagli o abbattimenti per eliminare eventuali pericolosità derivanti da instabilità o degrado della vegetazione arborea, con rimozione della vegetazione da elementi in legno, pietra o muratura; da realizzare almeno tre volte l'anno o comunque quando la stagionalità lo richiede;
- interventi sul sistema superficiale di captazione e convogliamento delle acque meteoriche, comprendenti la pulizia e rimozione di ostruzioni di pozzetti, caditoie, condotte, scoli e fossetti, per garantire la corretta regimazione delle acque, nonché la sostituzione di elementi ammalorati o la loro integrazione, tramite installazione di nuovi elementi che risultino necessari alla migliore regimazione delle acque meteoriche; da realizzare almeno una volta l'anno;
- interventi per la manutenzione ordinaria delle opere d'arte, quali ponti, sottovia, muretti, scogliere, elementi in muratura, parapetti; da realizzare almeno una volta l'anno;
- interventi per la manutenzione ordinaria di elementi di arredo, illuminazione, segnaletica e protezione, comprese staccionate recinzioni, attrezzature degli spazi di sosta attrezzati, rastrelliere, sbarre e segnaletica di sicurezza per la regolamentazione del traffico lungo i percorsi in golena, illuminazione, segnaletica di direzione e informazione; da realizzare almeno una volta l'anno.

Ai fini della definizione della compartecipazione alle spese per gli interventi di manutenzione per l'anno 2023, le Parti concordano nell'individuare i seguenti costi standard a carico della componente infrastrutturale relativa all'uso ciclistico, come da Delibera G.R. n. ____ del _____:

- euro 470,00 a km per i tratti ciclabili su strade interessate da traffico promiscuo motorizzato, per le quali si dà atto che le ulteriori spese di manutenzione sono a carico del soggetto proprietario della strada;
- euro 1.180,00 a km per i tratti ciclabili asfaltati in sede propria;
- euro 2.120,00 a km per i tratti ciclabili in sede propria non asfaltata;

In base a quanto sopra concordato i costi di manutenzione previsti per l'anno 2023, per tutti i tratti precedentemente descritti ammontano ad euro _____ per l'intera tratta oggetto della presente Convenzione.

La Regione Toscana assegna ai Comuni firmatari un contributo pari al 90% dei costi di manutenzione ordinaria previsti, in attuazione degli artt. 9, comma 2 bis e 11, comma 5 bis della legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 e della Deliberazione n. ____ del _____, corrispondente complessivamente ad euro _____, che viene impegnato a favore del Soggetto Capofila entro 60 giorni dalla firma della presente Convenzione e trasferito entro 90 giorni dall'invio della rendicontazione dei lavori da parte del soggetto capofila.

Il Soggetto Capofila si impegna a rendicontare alla Regione Toscana e agli Enti firmatari le spese sostenute con i contributi sopra definiti, entro il 31 dicembre dell'anno 2023. La rendicontazione verrà effettuata attraverso la compilazione del modello allegato. In caso di non rispetto dei termini assegnati, e previa diffida comunicata al beneficiario, il contributo potrà essere revocato.

Gli Enti firmatari impegnano a favore del Soggetto Capofila entro 60 giorni dalla firma della presente Convenzione e trasferiscono entro 30 giorni dall'invio della rendicontazione dei lavori, la restante quota di euro _____ pari al 10% dei costi degli interventi previsti, secondo i seguenti corrispettivi:

- Comune di _____: euro _____;
-

Su proposta del Gruppo Tecnico di Coordinamento e previo consenso da parte della

Regione Toscana, il Soggetto Capofila e i Comuni potranno accordarsi diversamente su tempi e modalità dei trasferimenti economici relativamente alle quote di pertinenza dei comuni medesimi, in un'ottica di ottimizzazione degli appalti (es. possibilità di ricorrere ad accordi quadro in essere).

Il Soggetto Capofila potrà utilizzare per la manutenzione, in accordo con i Comuni, eventuali fondi propri oppure messi a disposizione da soggetti economici, quali agricoltori, ristoratori, gestori di attività sportive e ricreative, etc., che svolgono o intendono svolgere attività nelle aree adiacenti al percorso ciclabile.

Il Soggetto Capofila può stipulare specifici accordi con i consorzi di bonifica e con altri enti pubblici per l'esecuzione di interventi di manutenzione dei tratti ciclabili interessati, ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis della LR 27/2012. Può altresì stipulare specifici accordi di sponsorizzazione con soggetti privati, nei quali si può anche prevedere su alcuni tratti l'esecuzione della manutenzione direttamente da parte degli stessi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per consentire al Soggetto Capofila e/o ai soggetti da questi incaricati di poter svolgere gli interventi di manutenzione anche nei tratti del Sistema Ciclovía dell'Arno-Sentiero della Bonifica attualmente di proprietà privata, gli Enti firmatari si impegnano, ove non già provveduto, a valutare la possibilità di stipulare specifici accordi, convenzioni o servitù di passaggio con i proprietari privati.

Il soggetto capofila e gli Enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso curano la attivazione di specifiche assicurazioni a copertura della responsabilità civile verso terzi, anche sulla base dello schema allegato agli *"Indirizzi tecnici relativi a segnaletica, simbologia, livelli di qualità e sicurezza del Sistema Integrato Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica"* approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 938 del 06 ottobre 2015, e/o tramite integrazione delle assicurazioni già stipulate per le strade e gli immobili di proprietà.

Tutti i soggetti sottoscrittori si impegnano a svolgere le funzioni di vigilanza sulle condizioni di sicurezza dei tratti del Sistema Ciclovía dell'Arno-Sentiero della Bonifica com-

presi nel proprio territorio, fatti salvi i tratti di proprietà di altri enti pubblici, riferendone tempestivamente al Soggetto Capofila ed alla Regione.

ART.4 - DURATA

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha validità fino al 31/12/2023.

ART. 5 – RESPONSABILE ORGANIZZATIVO DELLA CONVENZIONE E GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO

Viene individuato nel _____, il responsabile organizzativo della convenzione.

Lo stesso coordinerà il gruppo tecnico di coordinamento, costituito da un tecnico individuato da ciascun Comune firmatario.

Sarà compito del responsabile della convenzione monitorare l'attuazione degli impegni assunti con la presente convenzione, anche attraverso la convocazione del Gruppo tecnico di coordinamento da effettuarsi almeno una volta l'anno, dando comunicazione dei relativi esiti a tutti i Soggetti firmatari della convenzione.

Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata di inadempimento o ritardato adempimento dei diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacito consenso all'abrogazione dei patti corrispondenti.

ART. 6 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Eventuali modifiche e integrazioni alla presente convenzione potranno essere apportate con il consenso unanime delle Amministrazioni che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.

ART. 7 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti, qualora le attività, di cui alla presente Convenzione, comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. I dati personali oggetto del

trattamento potranno riguardare dati identificativi, di natura tecnica ed amministrativa, riguardanti soggetti privati e pubblici, persone fisiche e persone giuridiche, in formato di testi, immagini, rappresentazioni grafiche, tavole di progetto. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità di cui alla presente Convenzione. Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le Parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due Parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Letto, confermato e sottoscritto

..... li

REGIONE TOSCANA

_____ INDIVIDUATO COME SOGGETTO CAPOFILA

COMUNE DI _____

